

TeleradioFax n. 06/2005 26

Marzo 2005

 [Scarica il testo in formato PDF](#)

Sommario:

- [Agcom senza Presidente e con due commissari in meno: probabile soluzione dopo le amministrative.](#)
- [Radiofonia digitale DAB: in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo regolamento.](#)
- [Problematiche interferenziali tra RAI ed emittenti radiofoniche private.](#)
- [Le tv satellitari Sitcom ricorrono alla Corte di Appello di Milano contro l'Auditel.](#)
- [L'Autorità antitrust avvia un'istruttoria nei confronti del gruppo Mediaset in relazione ai diritti del calcio.](#)
- [Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici.](#)
- [La composizione del Corerat Sardegna.](#)

AGCOM SENZA PRESIDENTE E CON DUE COMMISSARI IN MENO: PROBABILE SOLUZIONE DOPO LE AMMINISTRATIVE

■ Lo scorso 16 marzo il Senato e la Camera hanno nominato ciascuno i quattro

la stessa non si è ancora svolta così come non è ancora stata effettuata la votazione in ordine al Presidente dell'Autorità, indicato dal Governo in Corrado Calabrò, attuale Presidente del Tar Lazio. (Si ricorda che per la nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è necessario il parere favorevole della maggioranza di 2/3 delle commissioni parlamentari competenti).

A

LE TV SATELLITARI SITCOM RICORRONO ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO CONTRO AUDITEL

■ Le tv satellitari del Gruppo Sitcom (Alice, Leonardo, Marcopolo e Nuvolari, associate AERANTI), hanno confermato la notizia, apparsa sul Corriere della Sera del 24 marzo u.s., di aver presentato ricorso presso la Corte d'Appello di Milano contro l'Auditel. Il ricorso - spiega una nota del Gruppo Sitcom - è stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Milano, competente nei casi di "abuso di posizione dominante" e di "turbativa di mercato", e più in generale a giudicare rispetto a tutte le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché per tutti i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 287 del 10 ottobre 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). In particolare, Sitcom imputa all'Auditel di abusare della propria posizione di monopolio nella rilevazione dei dati d'ascolto e di mancare di trasparenza nei criteri di misurazione, contribuendo a creare una situazione che danneggerebbe le emittenti satellitari a favore di Rai e Mediaset.

Sitcom in particolare contesta che, mentre secondo Auditel lo share dell'intera programmazione Sky in prime time raggiunge mediamente l'1,7 per cento, secondo analisi indipendenti, come quella condotta lo scorso autunno dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, lo share della tv satellitare giungerebbe invece al 6 per cento, ovvero più del triplo di quanto rilevato da Auditel.

Sulla base di tali considerazioni, Sitcom ritiene di essere penalizzata da Auditel sia in termini di raccolta pubblicitaria sia di potere negoziale nei confronti di Sky, con un danno quantificabile in "decine di milioni di euro l'anno".

L AUTORITA ANTITRUST AVVIA UN ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL GRUPPO MEDIASET IN RELAZIONE AI DIRITTI DEL CALCIO

■ L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust), nella riunione del 22 marzo 2005, ha deliberato di avviare un'istruttoria nei confronti di Rti, Mediaset e Fininvest per presunte restrizioni della concorrenza relativamente alla acquisizione di diritti di trasmissione legati alle partite del campionato di

calcio di serie A e B. In particolare, l'analisi dell'Autorità si è incentrata sui contratti stipulati da Rti aventi per oggetto l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite interne del campionato di serie A e B di alcune squadre di calcio, per le stagioni sportive 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, e la sottoscrizione di diritti di prima negoziazione e prelazione, a partire dal campionato di calcio 2007/2008, relativi ai medesimi incontri per un periodo comprensivo di più stagioni.

Secondo l'Autorità antitrust, la valutazione dell'impatto concorrenziale di tali contratti desta infatti alcune preoccupazioni. La valutazione delle restrizioni alla concorrenza determinate dai vincoli di esclusiva si fonda sulla durata oltre che sulla ampiezza degli stessi, considerato che detti contratti si riferiscono ai diritti relativi alla trasmissione a pagamento e ad accesso condizionato con qualsiasi modalità e mezzo trasmissivo. Inoltre, tali contratti sono state integrati con alcune scritture private tra le parti relative all'acquisto di diritti di prelazione e di prima negoziazione, anch'esse potenzialmente in grado di influire sui meccanismi competitivi del mercato. Tale pratica commerciale, ad avviso dell'Autorità antitrust, è suscettibile di produrre effetti escludenti nei confronti degli attuali e futuri concorrenti, anche in considerazione del fatto che i diritti televisivi in esclusiva, sottoscritti con le squadre di maggior rilievo del campionato di calcio italiano, sono estesi a tutte le piattaforme trasmissive, a partire dall'anno in cui scadono i contratti per la trasmissione delle partite, via satellite, sottoscritti da Sky Italia.

Mediaset ha ora 60 giorni di tempo per presentare all'Autorità le proprie memorie difensive.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICITARIE DEGLI ENTI PUBBLICI

■ La delibera 139/05/CONS del 7 marzo 2005 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rappresenta un interessante provvedimento regolamentare connesso all'obbligo di comunicazione da parte degli enti pubblici delle spese sostenute per pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa. Tale provvedimento, in linea anche con le richieste formulate da AERANTI-CORALLO con le quali si chiede da sempre un controllo dell'attività degli enti pubblici relativamente agli investimenti pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche siano

tenute a dare comunicazione all'Agcom delle spese effettuate nel corso del precedente esercizio a fini di pubblicità istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa. In considerazione dell'ampliamento 3